

A.S. 1766
Emendamento
Art. 5

BOLDRINI, COLLINA, BINI, STEFANO, MANCA, FERRARI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. I dispositivi di protezione individuale sono forniti in via prioritaria ai medici dipendenti e convenzionati, agli operatori sanitari e sociosanitari, ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e ai farmacisti. Il personale medico, sanitario e sociosanitario dipendente o convenzionato o contrattualizzato con il SSN e regionale è sottoposto a tampone basato su identificazione RNA virale per identificazione super trasmettitori asintomatici tra detto personale."

Conseguentemente, all'articolo 16, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le disposizioni ai commi 1 e 2 del presente articolo e dell'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, non si applicano al personale sanitario, socioassistenziale e socioeducativo per il quale continuano a valere le previgenti disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ivi comprese le norme sui dispositivi di protezione individuale (DPI), così come disciplinate dai regolamenti e dalle direttive comunitarie in materia".

5.2